

CIA informa



INPS: Cassa Integrazione per il caldo eccessivo

Con il **messaggio n.2736 del 26/7/2024 Inps** ha ricordato, in considerazione dell'eccezionale ondata di calore che sta interessando tutto il territorio nazionale, **della possibilità di effettuare la sospensione o riduzione del lavoro, con diritto al trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario del FIS e dei Fondi bilaterali e riepiloga le istruzioni.**

Istruzioni dettagliate sono state fornite anche con le note dell'ispettorato, in particolare in tema di vigilanza e da INAIL con la specifica documentazione tecnica.

Il messaggio precisa che:

- nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative **sia disposta con ordinanza della pubblica Autorità**, i predetti datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori", prevista dall'art. 8, comma 2, del DM 15 aprile 2016, n. 95442, indicando gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza doverla allegare.

- In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e a periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili,

- l'una con causale "sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori" e
- l'altra con causale "evento meteo" per "temperature elevate".

Si ricorda che per le richieste telematiche è disponibile **la nuova piattaforma unica OMNIA IS** cui si accede dal sito istituzionale www.inps.it inserendo alla funzione "cerca", la voce "Servizi per le aziende ed i consulenti".

Necessaria l'autenticazione tramite la propria identità digitale (SPID, CNS o CIE). Vanno selezionate dal menu le voci CIG e Fondi di solidarietà" - "OMNIA Integrazioni Salariali".



Scadenziario di Luglio

16 Luglio

Iva Liquidazione mensile:

Liquidazione IVA riferita al mese di Giugno e versamento dell'imposta dovuta

Ritenute Irpef sostituti d'imposta:

Versamento delle ritenute sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno sui redditi da lavoro dipendente e collaborazioni occasionali e coordinate e continuative (codice tributo 1001), lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Contributi Inps dipendenti:

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di giugno

Contributi Inps pescatori autonomi:

scade il termine di versamento dei contributi dovuti mensilmente da parte dei pescatori autonomi.

Inps Agricoltura:

Versamento della prima rata 2025 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale dei coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP)

Contributi Inps Gestione Separata:

Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a giugno a incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D. Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali).